



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE FEDERALE D'APPELLO

RG C.F.A. n. 10/2025

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 luglio 2025, la Corte d'Appello Federale così composta:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Michele Girardi	Componente
Avv. Pasquale Visone	Componente Relatore

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel procedimento instaurato con reclamo presentato dal Procuratore Federale Avv. Federico Tosi, proposto in data 11 giugno 2025, avverso la decisione del Tribunale Federale del 5 maggio 2025, con la quale il Sig. Nino Rolli è stato prosciolto dalle accuse contenute nell'atto di deferimento della Procura Federale del 27.3.2025.

FATTO

1 – Nel gennaio 2025, su impulso della Procura Federale, veniva aperto a carico del tesserato Nino Rolli, appartenente alla Sezione TSN di Parma, il procedimento R.G. P.F. n. 6/25.

2 – Tale procedimento faceva seguito a un esposto presentato da Raffaele Borghini, anch'egli tesserato presso la medesima Sezione, il quale informava la UITTS della circostanza che alcune atlete minorenni gli avevano riferito che l'incolpato aveva loro rivolto alcuni commenti reputati incompatibili con il ruolo assunto.

Nino Rolli, infatti, così come Raffaele Borghini, ha svolto per svariati anni l'incarico di allenatore sezionale.

La Procura provvedeva all'audizione delle atlete interessate, oltre che dei tesserati Raffaele Borghini, Valerio Adorni e Giuseppe Catellani, quest'ultimo Presidente della Sezione TSN di Parma.

3 – All'esito la Procura, ravvisando nella condotta di Nino Rolli gli estremi della violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del Coni, e dell'art. 3 comma 1 dello Statuto della Sezione TSN di Parma, deferiva a giudizio Nino Rolli chiedendo al Tribunale Federale di applicare la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno o la sanzione maggiore o minore ritenuta di giustizia.



4 – Il Sig. Nino Rolli si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva e chiedendo il rigetto della richiesta della Procura.

5 – All’esito dell’udienza del 5.5.2025, il Tribunale Federale, rilevato «[...] *che, quanto al contenuto, le espressioni verbali rivolte a **PIERRO Angelica** (“sei una bella ragazza”) non appaiono in sé offensive e perciò non hanno rilievo disciplinare. La questione rimane da valutare per **BORGHINI Carlotta** [il cui genitore ha reagito presentando un esposto in data 15 marzo 2024, per fatti risalenti al 2023]: e non per le mere espressioni “sei bellissima” e “sei la più bella” - per le quali vale analoga considerazione -, ma per averle, secondo l’atto di deferimento, contestualmente “toccato i capelli con la mano”; per **SICIGNANO Roberta**, per le parole “se avessi la tua età non so cosa ti farei”; e per **BERTINI Sofia** per l’allusivo invito a prendere un “aperitivo”. Procedendo per ordine, occorre rilevare, a questo riguardo, che dal verbale di audizione (in data 23 gennaio 2025) della signorina Borghini Carlotta, non risulta confermata la circostanza per cui con la mano il Rolli le avrebbe toccato i capelli, avendo la stessa atleta dichiarato di non avere ricevuto dal prevenuto commenti di natura sessuale e “di non essere stata toccata in parti del mio corpo”. Per quanto riguarda, poi, la signorina Sicignano Roberta, il Collegio deve rilevare che il verbale di audizione in data 24 gennaio 2025, nel quale si fa riferimento alla espressione “se avessi la tua età non sai cosa ti farei” e al turbamento che ne è conseguito in capo alla atleta, pur nella affermazione di non essere mai stata toccata dal Rolli, non è utilizzabile ai fini del decidere, non essendo stato messo a disposizione del difensore al momento dell’estrazione degli atti di indagine, come è emerso nel corso dell’udienza. Per quanto riguarda poi la signorina Bertini Sofia, dal verbale di audizione del Procuratore federale in data 29 gennaio 2025 emerge che la stessa ha dichiarato di non avere mai ricevuto frasi offensive o tali da determinare una condizione di disagio; in particolare, ha escluso di avere ricevuto la frase “se avessi la tua età non so cosa ti farei”. Oggetto del decidere sono dunque soltanto gli apprezzamenti di essere una bella ragazza rivolti ad alcune atlete da parte del sig. Rolli, non potendo assumere rilievo quanto dichiarato dal presidente Catellani o da altri soggetti, trattandosi di testimonianze de relato (od indirette). Tali espressioni, ripetute senza evidentemente il gradimento delle interessate, possono ritenersi sconvenienti visto il contesto e il ruolo dell’incolpato, specie considerando la minore età (all’epoca dei fatti) delle destinatarie, la notevole differenza di età dell’autore e l’essere intervenute nel corso dell’allenamento, ma non sono tali da giungere ad assumere rilevanza disciplinare non solo quali molestie sessuali, ma neppure nella prospettiva contestata della condotta morale, civile e specificamente sportiva. Sotto quest’ultimo*



profilo, per le loro modalità, soggettive e oggettive, non giungono del resto a ledere i beni giuridici protetti – anche ai fini disciplinari - dalle norme di diritto sportivo richiamate dalla contestazione, che sono pertinenti al buon ordine sportivo e che vanno lette alla luce del principio di legalità, con inerenti sicurezze giuridiche, proprio dello stesso diritto sportivo. [...]», respingeva l'istanza della Procura Federale.

6 – Avverso tale decisione, la Procura Federale proponeva reclamo fondato su due motivi: i) erroneo apprezzamento dei fatti ed erronea valutazione della mancata prova della responsabilità disciplinare; ii) scorretta applicazione degli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo Coni e 3 Statuto Sezione del TSN Parma.

7 – Sotto il primo profilo, la Procura ha eccepito che il Tribunale avrebbe errato nel considerare non dimostrate le espressioni attribuite a Nino Rolli e rivolte a Roberta Sicignano («*se avessi la tua età non so cosa ti farei*») sia perché il verbale di audizione di quest'ultima esiste ed è stato formato nel rispetto dei termini decadenziali d'indagine, sia perché la verità di quanto sopra emergerebbe, comunque, dalle dichiarazioni rese da Raffaele Borghini, Valerio Adorni e Giuseppe Catellani, che il Tribunale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione relegandole a mere testimonianze *de relato actoris*.

8 – Sotto il secondo profilo, invece, la Procura ha eccepito che il Tribunale avrebbe errato nel limitare la condotta tenuta dall'incolpato all'ambito della cattiva o poca creanza e ad escluderne la rilevanza in quello sportivo sia perché la condotta medesima è stata tenuta nel contesto di gare e allenamenti, sia perché il principio generale di correttezza è stato formulato al fine di rendere punibili condotte non specificamente riconducibili a una particolare disposizione. In questo senso, rivolgere ad atlete minorenni commenti relativi all'aspetto fisico di queste ultime, mal si concilierebbe con il ruolo di allenatore sportivo svolto dal reclamato.

9 – Il reclamato si costituiva ritualmente in giudizio depositando memoria difensiva e chiedendo il rigetto del reclamo.

10 – La Corte d'Appello Federale fissava, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 26.6.2025. In occasione di tale udienza, la Procura si riportava alle istanze e conclusioni, di merito e istruttorie, rassegnate nel proprio reclamo. Il difensore di Nino Rolli eccepiva l'inammissibilità dell'istanza istruttoria articolata dalla Procura e chiedeva la conferma della decisione reclamata. La Corte si riservava.

11 – Con ordinanza del 30.6.2025, la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza del 24.7.2025, assegnando termine alle parti per il deposito telematico di note conclusionali fino al 19.7.2025.

12 – Nel termine di cui sopra, solo il reclamato provvedeva a depositare note conclusive.

13 – All'udienza del 24.7.2025, le Parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano congiuntamente



la decisione. La Corte si riservava la decisione.

MOTIVI

La Procura ha articolato due motivi di impugnazione della decisione del Tribunale Federale che vengono qui esaminati separatamente.

Con il primo motivo, la Procura ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato nel considerare non dimostrate le espressioni attribuite a Nino Rolli e rivolte a Roberta Sicignano.

Ciò, sia in quanto il verbale di audizione di quest'ultima, sebbene non trasmesso al difensore di Nino Rolli, esiste ed è stato formato nel rispetto del termine decadenziale di svolgimento delle indagini; sia perché le circostanze in esso riportate sarebbero, comunque, state confermate dagli altri testi Raffaele Borghini, Valerio Adorni e Giuseppe Catellani.

Quanto al primo profilo, costituisce circostanza pacifica che il suddetto verbale non sia stato comunicato al difensore dell'incolpato.

In difetto di prova circa la rituale e tempestiva allegazione in giudizio del suddetto verbale (ovvero entro i tre giorni antecedenti la prima udienza), la Corte non può fondare la sua decisione su tale documento.

È pur vero che la Corte può acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene rilevanti ai fini della decisione, ma tale facoltà non può spingersi fino al punto di acquisire al giudizio documenti che erano già nella disponibilità delle parti e che non sono stati ritualmente depositati in esso.

Per il medesimo motivo, non può accogliersi l'istanza di prova per testi formulata dalla Procura nel reclamo, che avrebbe l'unica finalità di rimediare all'omissione documentale di cui sopra. Tale prova, peraltro, non essendo stata richiesta nel giudizio di primo grado, non potrebbe, comunque, trovare ingresso in questa sede.

Quanto, invece, alla rilevanza probatoria da attribuire alle testimonianze *de relato* di Raffaele Borghini, Valerio Adorni e Giuseppe Catellani, occorre rilevare quanto segue.

Le testimonianze *de relato* possono assumere rilievo probatorio se supportate da altri elementi oggettivi e concordanti che ne confermino la credibilità (da ultimo Cass. civ., 21.5.2024, n. 14030).

Nel caso di specie, tuttavia, le menzionate testimonianze rappresentano gli unici elementi sui quali la Procura ritiene dimostrata la circostanza di cui sopra.

Pertanto, in assenza di ulteriori elementi in grado di confermare le deposizioni su indicate, la Corte non può considerare queste ultime sufficienti ai fini dell'applicazione della sanzione richiesta dalla Procura.

Peraltro, dalle stesse deposizioni sopra richiamate, emergono elementi di contraddittorietà.

Raffaele Borghini, infatti, ha dichiarato che alcune delle ragazze interessate, oltre a ricevere apprezzamenti di natura estetica da Nino Rolli, sarebbero anche state toccate da quest'ultimo, sebbene non si ricordasse esattamente di chi si trattasse.



Valerio Adorni ha smentito tale circostanza mentre Giuseppe Catellani ha affermato che Carlotta Borghini (figlia di Raffaele Borghini) le avrebbe riferito che Nino Rolli le avrebbe anche toccato i capelli.

Inoltre, lo stesso Catellani ha affermato che la frase riferita a Roberta Sicignano non sarebbe stata «*se fossi più giovane non so cosa ti farei*» bensì «*se fossi più giovane ti sposerei*», e che gli apprezzamenti rivolti alle atlete avvenivano da molti anni e spesso in presenza dei genitori di queste ultime, lasciando presupporre che l'intento del Rolli non fosse malizioso, bensì dettato da quella confidenza che deriva dall'aver allenato le medesime atlete per diversi anni consecutivamente.

È evidente che, in tale contesto, appare oltremodo difficoltoso per la Corte attribuire rilevanza decisiva alle testimonianze de relato di cui sopra, anche in considerazione del fatto che tutte le atlete ascoltate durante la fase delle indagini hanno negato che Nino Rolli avesse tentato un approccio fisico con loro, con ciò minando l'attendibilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini.

Sulla scorta di quanto sopra, ne discende il rigetto del primo motivo di reclamo della Procura.

Con il secondo motivo, la Procura ha eccepito che il Tribunale avrebbe errato nel limitare la condotta tenuta dall'incolpato all'ambito della cattiva o poca creanza e ad escluderne la rilevanza in quello sportivo sia perché la condotta medesima è stata tenuta nel contesto di gare e allenamenti, sia perché il principio generale di correttezza è stato formulato al fine di rendere punibili condotte non specificamente riconducibili a una particolare disposizione. In questo senso, rivolgere ad atlete minorenni commenti relativi all'aspetto fisico di queste ultime, mal si concilierebbe con il ruolo di allenatore sportivo svolto dal reclamato.

Al fine di valutare la fondatezza o meno del motivo di reclamo della procura, appare dirimente analizzare le dichiarazioni rese dalle atlete interessate in fase di indagini.

Angelica Pierro ha dichiarato che «[...] *in più di una occasione il Sig. Nino Rolli mi ha detto che sono una bella ragazza senza aggiungere ulteriori commenti di sorta, né ha espresso desideri di natura sessuale [...] non sono stata fisicamente toccata dal Rolli [...]*».

Carlotta Borghini ha dichiarato che «[...] *in più occasioni sempre nell'arco dell'anno 2021-2022 mi ha rivolto commenti come "sei bellissima", "sei la più bella", ma non mi ha rivolto commenti di natura sessuale o che esprimessero un suo desiderio di avere un contatto sessuale con me. Non sono stata toccata in parti del mio corpo [...]*».

Sofia Bertini ha dichiarato che «[...] *A me non sono state rivolte frasi come "sei bellissima", "ti inviterei a prendere un aperitivo" o "se avessi la tua età non so cosa ti farei". Non ho ricevuto frasi di questo genere. Ho solo ricevuto commenti di natura tecnica su come sparavo [...]. Non sono mai stata toccata dal Sig. Nino Rolli [...]*».



Sul tema questa Corte ritiene di condividere la motivazione del Tribunale.

Anche a voler prescindere dall'ambito, più o meno ampio, di applicazione del principio di correttezza e dalla sua connotazione specifica in ambito sportivo, dall'insieme delle dichiarazioni rese dalle atlete interessate, non sembrano sussistere elementi sufficienti a determinare la condanna del reclamato.

Sebbene non possa dubitarsi che i commenti del Sig. Rolli non fossero propriamente attinenti all'attività esercitata all'interno della Sezione e che possano aver creato qualche imbarazzo nelle atlete interessate, tuttavia queste ultime hanno chiarito che le espressioni del reclamato si limitavano sostanzialmente a meri apprezzamenti e/o complimenti di natura estetica, senza che a essi abbiano fatto seguito comportamenti o dichiarazioni che facessero sottintendere un intento di natura diversa e senza che quest'ultimo abbia abusato del suo ruolo di allenatore e/o dello stato di soggezione psicologica che esso poteva incutere nelle atlete per indurle a subire pressioni di tipo diverso.

La circostanza, emersa in sede di indagini, per cui tali apprezzamenti sarebbero stati rivolti anche in presenza di altri atleti o di terze persone non fa altro che avvalorare le conclusioni di cui sopra.

In tale contesto, si ritiene che non sussistano le condizioni per ritenere violati gli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e 3 dello Statuto Sezionale TSN Parma.

Anche sotto tale profilo, pertanto, il reclamo della Procura non può essere accolto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale rigetta il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso il provvedimento del Tribunale Federale del 5.5.2025.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al reclamato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS.

Roma, 24.7.2025

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

Avv. Michele Girardi

Il Componente Relatore

Avv. Pasquale Visone